

L.R. 5 luglio 2017, n. 31 (1).**Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani al settore primario e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 5 luglio 2017, n. 64.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge

Art. 1 Finalità.**In vigore dal 6 luglio 2017**

1. In attuazione degli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e della Convenzione europea sul paesaggio, ratificata dalla legge 9 gennaio 2006, n. 14, la presente legge detta i principi fondamentali per la conservazione del suolo in quanto bene comune e risorsa non rinnovabile, determinante per la difesa dell'ecosistema e delle caratteristiche del paesaggio, per la prevenzione del dissesto idrogeologico, per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per superficie agricola i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici, nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola;

b) per consumo di suolo la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi che ne determinano l'impermeabilizzazione, l'urbanizzazione, l'edificazione e la cementificazione.

3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, perseguono il coordinamento delle politiche di sviluppo territoriale con quelle rivolte al contenimento del consumo di suolo agricolo. A tal fine, per favorire l'effettivo utilizzo agricolo, la Regione promuove misure rivolte a disincentivare l'abbandono delle coltivazioni, a sostenere il recupero produttivo, il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile.

Art. 2 Individuazione degli immobili di proprietà regionale e di altri enti pubblici.**In vigore dal 6 luglio 2017**

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, i dipartimenti regionali competenti in materia di bilancio e agricoltura, su delega della Giunta regionale, predispongono, d'intesa con gli enti e le agenzie strumentali gestori e senza ulteriori oneri, l'elenco annuale, con relativa cartografia, dei terreni agricoli e a vocazione agricola e pastorale di proprietà della Regione, idonei per l'assegnazione a giovani agricoltori singoli o associati in forma cooperativa e a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte o che si prevede di svolgere sia prevalente. Ad analogo adempimento sono tenuti gli enti strumentali, controllati e partecipati dalla Regione, con riguardo ai terreni di loro proprietà.

2. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco di cui al comma 1 viene reso pubblico e accessibile tramite il sistema informativo della Giunta regionale.

3. L'assegnazione dei terreni avviene a titolo oneroso secondo i parametri contenuti nel regolamento di attuazione di cui al comma 1 dell'articolo 3, nel rispetto delle previsioni del Reg. reg. 6 aprile 2017 n. 6

(Regolamento di disciplina dell'uso in concessione, locazione o ad altro titolo, di beni immobili della Regione Calabria), ove compatibili.

Art. 3 Procedure per il conferimento ai giovani agricoltori.

In vigore dal 6 luglio 2017

1. Gli elenchi degli immobili individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, unitamente al regolamento di attuazione e allo schema di avviso pubblico, sono approvati dalla Giunta regionale. Il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, conformemente alle previsioni contenute nella legislazione vigente, provvede all'emanazione degli avvisi pubblici per la concessione o locazione dei terreni contenuti in tali elenchi, ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), e idonei per la cessione in locazione a giovani agricoltori singoli o associati in forma cooperativa. Provvede, altresì all'istruttoria e alla stipula dell'atto di assegnazione.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono al censimento dei terreni agricoli o a vocazione agricola appartenenti al proprio patrimonio nell'ambito dei quali individuare gli immobili da destinare annualmente, con apposito bando pubblico, alla locazione con contratto agrario a giovani imprenditori agricoli singoli o associati in forma cooperativa, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. In caso di beni della Regione gestiti da enti strumentali o partecipati, a tali adempimenti provvedono i soggetti gestori, nel rispetto della disciplina posta dal comma 3 dell'articolo 2 del Reg. reg. 6/2017.

3. Le risultanze del censimento predisposto dai comuni sono pubblicate da ogni ente locale nel rispettivo albo pretorio e sito internet e sono inserite nell'elenco previsto al comma 2 dell'articolo 2.

4. La concessione o locazione dei terreni agricoli o a vocazione agricola contenuti negli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, appartenenti al demanio, al patrimonio disponibile della Regione, agli enti locali e agli altri enti pubblici è disposta conformemente alla legislazione nazionale e regionale vigente.

5. Gli avvisi pubblici regionali e comunali prevedono l'affidamento in concessione o locazione dei terreni di proprietà pubblica a favore dei giovani agricoltori di età inferiore a quarant'anni e con priorità ai giovani al primo insediamento e alle cooperative sociali così come definiti dal regolamento (CE) 1305/2013. Le locazioni prevedono il vincolo di destinazione agricola per un periodo equivalente alla durata del rapporto.

Art. 4 Norme per favorire il recupero produttivo e contenere il consumo di suoli agricoli.

In vigore dal 6 luglio 2017

1. Sono consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali di miglioramento fondiario e agronomico rivolti alla coltivazione, all'allevamento del bestiame, alla silvicoltura nonché quelli funzionali alla conduzione dell'impresa agricola, alle attività di trasformazione, elaborazione e commercializzazione delle produzioni vegetali e animali, all'agriturismo e alle attività annesse e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Gli interventi di miglioramento fondiario e agronomico sono preliminarmente concordati e autorizzati dal concedente e, nel caso di locazione, sono attivate le procedure di cui all'articolo 16 della L. 203/1982.

2. Nel caso di inosservanza del vincolo di destinazione agricola degli immobili affidati o della procedura di cui al comma 1, si applica all'assegnatario la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 5 mila euro e non superiore a 50 mila euro e la sanzione accessoria consistente nella demolizione delle opere non concordate e autorizzate e nel ripristino dei luoghi a proprie spese.

Art. 5 Clausola di invarianza finanziaria.**In vigore dal 6 luglio 2017**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 6 Entrata in vigore.**In vigore dal 6 luglio 2017**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
